

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Date: 10 70 13 4 12 30 1

Il Giudice di Pace di Barra nella persona dell'Avv.Claudio Romano, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. RG degli affari contenziosi dell'anno 2011 avente ad oggetto: risarcimento danni.

TRA

Via rapp.ta e difesa dall'Avv.Carmela Buonaiuto, e con lei elett.te domiciliata in Napoli al C.so S. Giovanni a Teduccio n.48, giusta procura al margine dell'atto di citazione:

ATTORE

E

Alitalia Cai spa, in persona del Irpt, elett.te dom.ta in Napoli alla Via presso l'Avv. che la rappresenta e difende giusta procura al margine della comparsa di risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Rese all'udienza del 20.02.13:

dall'attore: come da comparsa conclusionale.

Dalla convenuta: come da comparsa conclusionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudizio ha ad oggetto il risarcimento dei danni non patrimoniali, conseguenti al ritardo del voio aereo Milano Malpensa-Napoli Capodichino n.AP106 della Alitalia Cai, decollato circa quattro ore oltre l'orario prestabilito delle 20.05 del giorno 23.07.10. L'attore ha invocato il Regolamento CE 261/2004 e la compensazione pecuniaria ivi prevista chiedendo altresì il risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti ai disagi patiti, il tutto entro curo 1.033.00=.

1

La convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per l'omesso riferimento alle decadenze di cui agli artt.38 e 167 epc. la propria carenza di legittimazione passiva per essere –il volo in oggetto- gestito dalla AirOne spa ed ha impugnato estensivamente la domanda.

La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.

Va premesso che il richiamo agli artt.38 e 167 cpc –previsto dall'art.163 c.3 n.7 cpc- non trova applicazione nel procedimento dinanzi al Giudice di pace, trattandosi di norma che riguarda il procedimento dinanzi al Tribunale: ne è riprova la circostanza che la costituzione in giudizio del convenuto oltre il termine di 20 gg. prima dell'udienza (peraltro neanche l'attore ha un termine predeterminato per la propria costituzione in giudizio) non determina decadenze né per quel che attiene all'eventuale eccezione di incompetenza territoriale né per la chiamata in causa di terzo né per le eccezioni non rilevabili di Ufficio.

Ancora in via preliminare, nel merito, va osservato che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva (rectius: di carenza di titolarietà dal lato passivo nel rapporto controverso) è infondata: sulla carta di imbarco prodotta da parte attifice è chiaramente visibile il logo della "Alitalia" così come la e-mail di Fricevuta del biglietto elettronico" risulta proveniente continuation outlistic com. Ne consegue che, anche se il volo fosse stato, in realtà, gestito dalla AirOne (come sostenuto dalla convenuta) la Alitalia risponde della corretta esecuzione e gestione dello stesso essendosi avvalsa di altra Compagnia per il tramite della propria rete di vendita e "spendendo" il proprio marchio aziendale. Né la Alitalia ha informato il viaggiatore che la tratta veniva gestita da altro vettore, essendo con tutta evidenza insufficiente la mera indicazione del volo con il codice AP e non AZ sul biglietto.

Posto quanto innanzi, nel merito della controversia va premesso che, come puntualmente dedotto da parte attrice, la normativa applicabile alla fattispecie e qua è il Regolamento CE 261/04, con le compensazione pecuniarie ivi reviste.

(五) 要信息 (五)

Tale Regolamento prevede l'obbligo per la Compagnia Aerea, nell'ipotesi in cui il volo subisca un ritardo di almeno due ore per le tratte (quale quella in esame) pari od inferiori a km 1500 (art.6 n.1, lettera a) di fornire assistenza ai passeggeri nelle modalità fissate dall'art.9 del Regolamento medesimo.

Qualora ciò non accada, il vettore è tenuto ad indennizzare il passeggero nella misura di euro 250.00= (Art.7 n.1, lettera a), salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni da parte dell'utente (art.12).

Nel caso di specie, come è emerso dalle dichiarazioni del teste escusso (della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare) il volo subi un ritardo di circa quattro ore, tale ritardo non era stato preannunciato, non fu fornita assistenza alcuna. Peraltro tali circostanze non sono state contestate specificamente dalla convenuta.

Venendo, quindi, alla quantificazione del danno, alla va riconosciuto l'importo di curo 250,00= all'attualità, come previsto dalla citata normativa. Quanto al danno non patrimoniale richiesto nulla è dovuto e va osservato quanto segue:

la S.C. con la nota sent. S.U. 26972/08 ha delimitato la possibilità di riconoscere il danno non patrimoniale alle sole ipotesi di lesione non lieve di diritti inviolabili della persona tutelati dalla Costituzione, oltre che alle ipotesi espressamente previste dalla legislazione ordinaria. Orbene, in mancanza di specifiche disposizioni legislative, nella fattispecie in esame non è stata fornita dall'attore prova alcuna di sensibili disagi subiti in conseguenza del ritardo né il fatto in sé –neanche secondo l'id quod plerumque accidit- è astrattamente idoneo a determinare una seria lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati.

Poiché le somme tutte di cui innanzi sono state liquidate all'attualità, non può farsi cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi (Cass., S.U. n.1712 del 17.2.95), mentre appare equo riconoscere un tasso di interesse medio del 2 % annuo dal fatto al deposito della presente sentenza, oltre agli interessi legali da tale data al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in mancanza di nota spese, applicando il D.M. 140/12.





Il Giudice di Pace di Barra, nella persona dell'Avv.Claudio Romano, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) Dichiara la responsabilità della Alitalia Cai spa;
- b) La condanna, in persona del lrpt, al pagamento in favore dell'istante e come da motivazione, al pagamento di euro 250,00=, oltre interessi al tasso del 2 % annuo dal fatto al deposito della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale da tale data al soddisfo;
- c) La condanna altresì al pagamento delle spese processuali, in favore del difensore dell'attore anticipatario, che liquida in complessivi euro 550,00=, di cui euro 40,00= per spese sostenute, oltre cpa ed iva come per Legge
- d) Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Napoli-Barra il 22 febbraio 2013.

Il Giudice di Pace Avv.Claudio Romano

GIUDICE DI PAGE DI NAPOLI - BARINA

Depositato in Cancelleria

MAR 7913 U CANGELLIERE

M. Cristing Floor